



Roma, 11 dicembre 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 34**

**Oggetto: Decreto Milleproroghe 2025 – Proroga al 2026 dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti associativi –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 47-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 47 – 2024

#### **Oggetto: Decreto Milleproroghe 2025 – Proroga al 2026 dell'entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti associativi –**

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 dicembre 2024, ha approvato il “Decreto Milleproroghe” che andrà in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Dal Comunicato Stampa emesso dalla Presidenza del Consiglio si evince che tra i provvedimenti di proroga stabiliti dal Governo, è stata inserita la “proroga al 10 gennaio 2026 del termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15-quater del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella Legge 27 dicembre 2021, n. 216”.

Grazie anche all'azione di sensibilizzazione intrapresa dalla LND in coordinamento con la FIGC, presso gli Organi competenti, è stata rinviata, almeno temporaneamente, l'entrata in vigore di una norma che reca gravi difficoltà di adempimento da parte dell'intero movimento sportivo dilettantistico con conseguenze di notevole entità anche per i soggetti che fruiscono del trattamento agevolativo previsto dalla Legge n. 398 del 1991.

La norma di proroga è riferita agli “enti associativi di cui all'art. 5, comma 15-quater del D. L. n. 146 del 21 ottobre 2021”.

Si ricorda che l'art. 5, comma 15-quater del D. L. n. 146/2021, dopo aver modificato, con la lett. a), l'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, considerando commerciali, ai fini IVA, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dalle associazioni.....sportive dilettantistiche, con la successiva lett. b), punto 2), ha modificato l'art. 10 dello stesso DPR, che specifica quali sono le operazioni esenti da IVA, aggiungendo al terzo comma, “le prestazioni di servizi le cessioni di beni strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati.....”.

La norma recata dal citato art. 5, comma 15-quater, ha quindi disposto il passaggio dal “fuori campo” al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sopra riportate, effettuate dagli enti associativi.

Come riportato con la Circolare della LND n. 28 del 9 ottobre 2024, l'art. 3 del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 143 del 7 ottobre 2024, dispone che:

*“Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 216, possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972. N. 633, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 146 del 2021, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n.289, da parte delle Società Sportive Dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto”.*